

Comune di Campertogno

PROVINCIA DI VERCELLI



VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO:

Approvazione PEF e determinazione tariffe TARI 2021, scadenze versamenti e misure agevolate utenze – Emergenza COVID-19

L'anno 2021, addì 12 del mese di Luglio, alle ore 21,00.

La seduta si è svolta in modalità di videoconferenza, secondo le disposizioni ai sensi dell'art.73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL 17/3/2020 N.18 – Decreto del Sindaco n.2/2020 in data 02/04/2020, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORNARELLI ELISA - Sindaco	sì
2. GILARDONE ALESSANDRO - Vice Sindaco	sì
3. FERRARIS MICHELE - Consigliere	sì
4. CARMELLINO GIULIANO - Consigliere	sì
5. ARDIZZONE MARTINA - Consigliere	sì
6. LORA MORETTO SERGIO - Consigliere	sì
7. PETRALIA ENRICA - Consigliere	sì
8. MASSAROTTI LUCA - Consigliere	sì
9. SERRA IOLE - Consigliere	sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Con l'intervento in (videoconferenza) e l'opera del segretario Dott.ssa Antonella MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora FORNARELLI ELISA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente propone l'approvazione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTE

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge n.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge n.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - (Legge di bilancio 2021-2023);

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili;

RICHIAMATO, in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;

ATTESO che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 sopra richiamato che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

DATO ATTO, quindi, che il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed, in particolare, l'art. 58-quinques rubricato "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:

"1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b. le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

DATO ATTO che per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
2. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
4. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con propria deliberazione n. 4 del 15.06.2021, l'Assemblea Consortile del C.O.Ve.Va.R. ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 1366 in data 16.06.2021 ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale – allegato "A";

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

ATTESO che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dell'Ente Territorialmente Competente nella misura del 1,2% rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che anche per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi per il comune di CAMPERTOGNO, di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, è pari ad Euro 57.591,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 3.865,00
- costi variabili: Euro 53.726,00

RICHIAMATA la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

ATTESO che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 ("Sostegni") che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021, successivamente prorogato al 31.07.2021, per l'approvazione del piano e delle tariffe della tassa rifiuti per il 2021;

CONSIDERATO che il perdurare del contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 rubricato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge sopra richiamato, il Comune di CAMPERTOGNO Valsesia risulta assegnatario di un contributo destinato alle agevolazioni TARI esercizio 2021 rivolto alle utenze non domestiche nella misura stimata di € 2.908,00;

DATO ATTO che nel medesimo articolo è specificato che il contributo di cui al verso precedente è finalizzato all'attenuazione dell'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario;

VISTA la nota IFEL in data 16 giugno 2021, avente per oggetto: "*Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni*";

RITENUTO di individuare le categorie, di cui al D.P.R. 158/1999 e di seguito elencate, meritevoli dell'assegnazione di una agevolazione TARI da collocarsi nella definizione esplicitata nel citato art.6, DL73/2021:

- ✓ Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
- ✓ Albergo con ristorante (relativamente all'area ristorante)
- ✓ Bar, caffè, pasticceria

una riduzione del 80% sulla parte fissa e variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- ✓ Campeggi
- ✓ Alberghi con ristorante (relativamente all'area albergo)
- ✓ Attività artigianali di produzione di beni specifici
- ✓ Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- ✓ Affittacamere
- ✓ Impianti e aree sportive

una riduzione del 60% sulla parte fissa e variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

RICHIAMATO l'art. 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita:

"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato attraverso trasferimento statale di cui al citato art. 6 “DL Sostegni-bis”, a cui si sommano i risparmi delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (al Comune di Campertogno è stata riconosciuta per l’anno 2020 (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) una perdita di gettito TARI forfettaria di euro 5.245,00 , di cui euro 1.585,00 per UD ed euro 3.660,00 per UND, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

RILEVATO che la quota di perdita TARI 2020 non utilizzata attraverso la corresponsione nel 2020 di agevolazioni alle UD e UND è stata vincolata nel risultato di amministrazione 2020 al fine di essere applicata al bilancio 2021 come riduzione dell’introito da tassa rifiuti,

CONSIDERATO che la quota 2020 non utilizzata delle riduzioni alle UND verrà utilizzata attraverso le agevolazioni sopra indicate;

RILEVATO che l’Ente nel corso dell’esercizio 2020 ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 5, di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 03.12.2020 ad approvare il solo PEF per l’anno 2020;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni ARERA di aggiornamento ed integrazione del metodo tariffario precedentemente citato, ed in particolare:

- la delibera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/rif rubricata: *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- la delibera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/rif rubricata: *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;*

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 sulla base del PEF per l’anno 2021, come validato dall’Ente Territorialmente Competente C.O.Ve.Va.R.;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 sono quelle riportate nell’Allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO delle seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- ✓ rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **31 Luglio 2021**;
- ✓ rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **31 dicembre 2021**;
- ✓ pagamento in unica soluzione al **31 Luglio 2021**;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.05.2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE
Dott. Faggian Alessandro

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2021 per il Comune di CAMPERTOGNO

allegato "A", unitamente alla relazione di accompagnamento, validato dal C.O.VE.VA.R, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 così come dettagliate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di riconoscere alle categorie, di cui al D.P.R. 158/1999 e di seguito elencate, meritevoli dell'assegnazione di una agevolazione TARI da collocarsi nella definizione esplicitata nel citato art.6, DL73/2021:
 - ✓ Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
 - ✓ Albergo con ristorante (relativamente all'area ristorante)
 - ✓ Bar, caffè, pasticceria

una riduzione del 80% sulla parte fissa e variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- ✓ Campeggi
- ✓ Alberghi con ristorante (relativamente all'area albergo)
- ✓ Attività artigianali di produzione di beni specifici
- ✓ Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- ✓ Affittacamere
- ✓ Impianti e aree sportive

una riduzione del 60% sulla parte fissa e variabile della tassa quali categorie non domestiche soggette a chiusure obbligatorie ed a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
di fissare le scadenze scadenze per il versamento della TARI:
 - rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **31 Luglio 2021**;
 - rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **31 dicembre 2021**
 - pagamento in unica soluzione al **il 31 luglio 2021**;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALESSANDRO FAGGIAN

Il Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ALESSANDRO FAGGIAN

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso pareri tecnico e contabile favorevoli;

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di rendere, con separata votazione favorevole unanime, il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
ELISA FORNARELLI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

Campertogno, li _____

Il Messo Comunale
POLTRONIERI STEFANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-Luglio-2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Campertogno, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA